

COMUNE DI PARMA - UFFICIO BENESSERE ANIMALE

**AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO
DI DIREZIONE E GESTIONE SANITARIA ORDINARIA DEL POLO INTEGRATO
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DEL COMUNE DI PARMA
PER LA DURATA DI ANNI DUE CON POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINNOVO
CIG 8016223C7A**

PROGETTO DI APPALTO

INDICE

- **Allegato A: RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SONO INSERITI I SERVIZI**
- **Allegato B CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:**

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
ART. 3 - FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ART. 4 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 5 - DIRETTORE SANITARIO
ART. 6 - CURE SANITARIE E INTERVENTI CLINICI
ART. 7 - ULTERIORI COMPETENZA DELLO STAFF SANITARIO
ART.8 - COLLABORAZIONE PER LE ADOZIONI
ART. 9 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
ART. 10 – RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI
ART. 11 - STERILIZZAZIONI
ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO
ART. 13 – MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 14 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
ART. 15 - CONDIZIONI GENERALI
ART. 16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 17 - PENALI

- **ALLEGATO C - SCHEMA DI CONTRATTO**

Allegato A

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SONO INSERITI I SERVIZI

Il Polo integrato per gli Animali d'affezione sito in località via Melvin Jones n.19/a - Parma comprende il canile "Lilly e il Vagabondo", il Gattile Unificato Garfield-Aristogatti e il Gattile di Vicofertile.

La direzione e gestione sanitaria ordinaria del Polo Integrato degli Animali d'Affezione del Comune di Parma nel triennio precedente è stata affidata ad una ATP il quale, oltre alle attività di cura della popolazione canina e felina ospitata, ha assunto l'impegno di assistere il Comune di Parma per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale conduzione sanitaria della struttura, mettendo a disposizione la Sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione ed erogazione dei servizi.

Con il nuovo affidamento si auspica una sostanziale continuità del servizio veterinario sanitario e una più diretta attività di preparazione e aggiornamento delle schede identificative dei cani e delle Valutazioni di Indice di Adozioni (VIDA), avvalendosi anche di tirocinanti laureati.

In particolare si intende che con il Servizio veterinario sia mantenuta una stretta interrelazione degli istruttori cinofili presente nella struttura come pure con l'ufficio anagrafe animale.

Anche il servizio sanitario veterinario, oltre al mantenimento della cura e benessere degli animali ricoverati presso la struttura del Polo integrato, concorre all'obiettivo di primaria importanza della adozione degli animali a una famiglia per l'imitare il più possibile la detenzione in struttura degli animali d'affezione

Complessivamente la presenza media annua degli animali ospitati è di 120 cani e di 155 gatti.

La struttura del Polo integrato è così organizzata:

- Canile Lilly e il Vagabondo

Comprende una struttura per cani composta da circa 80 box di ricovero e una struttura di circa 28 box complessivamente tra reparto infermeria e reparto di isolamento. E' in fase di approntamento una batteria di 12 box supplementari per cani.

Nell'edificio, inoltre, sono presenti locali di sala operatoria, ambulatorio veterinario, astanteria, tolettatura, anagrafe animale, amministrazione, sala riunioni, spogliatoio operatori, magazzini materiali, dispensa alimenti.

- Gattile Aristogatti

L'area è dotata di due strutture prefabbricate di cui una per preparazione alimenti di gatti affetti da disturbi gastrici e l'altra come piccolo ambulatorio e astanteria dei gatti.

- Gattile Garfield

L'area è dotata di una serie di ripari per la notte e dalle intemperie e ospita gatti non completamente autosufficienti o comunque non riconducibile ad alcuna colonia felina presente sul territorio.

- Gattile Vicofertile

L'area è decentrata rispetto alle altre del Polo, dotata di svariate strutture di ricovero per la notte e ripari dalle intemperie, ospita gatti FIV e FELV positivi

Alle strutture sono ammesse visite per tutto l'anno negli orari di apertura al pubblico di aspiranti adottanti e anche fuori dagli orari di apertura nel caso di visite scolaresche e gruppi organizzati nell'ambito dell'obiettivo "canile aperto alla città".

Allegato B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione e direzione sanitario-veterinaria della struttura Comunale: Polo integrato per gli Animali d'affezione in località via Melvin Jones n.19/a - Parma (che comprende il canile "Lilly e il Vagabondo", Gattile Unificato Garfield-Aristogatti e Gattile di Vicofertile).
2. Complessivamente la presenza degli animali ospitati presso il Polo integrato è in media di 120 cani e di 155 gatti.
3. La gara non è suddivisa in lotti funzionali, in quanto trattasi di un servizio continuativo da effettuarsi con gestione unitaria e quindi non suddivisibile in lotti.
4. Il contratto avrà durata di due anni a far data dal _____/2019, fino al _____2021, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni.
5. Potrà rendersi necessaria una possibile proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato e del relativo capitolato, al massimo di ulteriori sei mesi, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento.
6. Trattandosi di servizio pubblico essenziale, la Direzione Sanitaria si impegna ad assicurare la continuazione del servizio agli stessi patti e condizioni stabiliti nel presente capitolato, fino al subentro nel servizio dell'eventuale nuovo affidatario, senza soluzione di continuità.
7. Stante la particolarità del servizio oggetto dell'appalto, che necessita una conoscenza accurata degli animali in gestione, delle loro eventuali patologie e delle modalità di svolgimento delle procedure sanitarie all'interno della struttura, la Direzione Sanitaria dovrà garantire un periodo di affiancamento, dietro adeguato compenso, congruo rispetto al contratto in essere, del nuovo aggiudicatario, della durata di 2 settimane, per almeno 40 ore complessive (20+20).
8. L'avvio del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo del servizio indicato nel presente capitolato viene determinato in € 181.967,22 IVA esclusa, corrispondente ad €222.000,00 IVA inclusa (IVA €40.032,78), per due anni, e quindi per l'importo annuo di € 90.983,61 oltre IVA di € 20.016,39IVA così per totali 111.000,00 €/anno IVA inclusa.
2. I costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero).
3. Per il servizio in questione non si ravvisano rischi di interferenza, pertanto non sarà necessaria la predisposizione del DUVRI.
4. Ai sensi dell'articolo 97 comma 3, del D.Lgs.50/2016, della Legge 123/2007, del d.lgs. 81/2008 nonché della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) n.3/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a Euro 0,00 (zero), essendo stato valutato dall'Amministrazione che per il servizio di che trattasi non è prevista l'esecuzione di attività all'interno del servizio stesso da parte del Comune di Parma.

ART. 3 - FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. La direzione sanitaria assumerà l'impegno di assistere il Comune di Parma per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale conduzione sanitaria della struttura, mettendo a disposizione la

sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione ed erogazione dei servizi.

2. Il Servizio sanitario veterinario concorre alle finalità del Polo integrato comunale in particolare per i seguenti obiettivi:

- a) il raggiungimento e il mantenimento delle migliori condizioni di benessere fisico e psicologico degli animali per tutta la durata del periodo di ricovero presso il Polo stesso;
- b) supervisione dell'attività dell'Istruttore cinofilo nella riabilitazione fisiche e/o psicologico degli animali che siano stati soggetti traumi per incidenti, maltrattamenti e/o abbandoni;
- c) la diffusione del concetto che è bene adottare un animale, anche se anziano o malato, considerando le soggettive possibilità e competenze;
- d) l'eliminazione del concetto di eutanasia come misura di contenimento delle popolazioni di animali abbandonati presso i canili, nella convinzione che anche all'animale aggressivo a causa di una cattiva gestione o dei maltrattamenti subiti, oppure malato ma non sofferente, debba essere data una possibilità di recupero, così come anche espressamente previsto dalla normativa vigente (L. n. 281/91).
- e) sostegno alle adozioni per ridurre la permanenza in canile, in conformità a quanto indicato dalla DGR 1302/13 punto 7.1.6;

3. All'aggiudicatario viene richiesto di formulare al Responsabile Unico del Procedimento proposte di interventi o suggerimenti, attuando il principio di cooperazione con il Comune di Parma, necessario per realizzare le sopraindicate finalità.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire per tutta la durata dell'appalto i servizi oggetto del presente Progetto e la continuità nello svolgimento delle attività dalla Direzione sanitaria uscente a partire dalla data di consegna.

2. Lo svolgimento del servizio deve essere effettuato da un team di almeno 3 Medici Veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale degli Ordini dei Medici Veterinari e comunque uno o più veterinari del team anche con specializzazione di comportamentalista .

3. Sarà sempre facoltà del team di medici veterinari aggiudicatari avvalersi anche della collaborazione di tirocinanti laureati in Scienze Veterinarie, ancorché non ancora iscritti all'albo dei medici veterinari. L'attività dei tirocinanti dovrà svolgersi con la supervisione e responsabilità di uno dei medici veterinari aggiudicatari dell'appalto. I nominativi dei tirocinanti dovranno essere comunicati all'ufficio Comunale.

4. Secondo esperienza e competenze curriculari uno dei medici veterinari del team aggiudicatario assumerà il ruolo e responsabilità di Direttore Sanitario, al quale competerà la supervisione ed il controllo dell'operato dei colleghi, così come la gestione diretta dei rapporti con il Comune di Parma e la produzione di ogni atto ufficiale di competenza del settore sanitario del Polo.

5. l'aggiudicatario dovrà garantire la reperibilità emergenziale, attivata dal Referente Unico e/o dagli operatori autorizzati del Gestore, di almeno un Medico Veterinario, tutti i giorni della settimana (compreso i giorni festivi) dalle ore 00.00 alle 24,00, entro 1h dalla ricezione della chiamata. Si precisa l'obbligatorietà della risposta per le chiamate di reperibilità emergenziale. Il veterinario in reperibilità potrà giudicare se il caso richieda il proprio intervento immediato oppure se è opportuno il rinvio immediato all'intervento dell'OVUD .

6. La presenza e l'utilizzo dei locali ambulatoriali della struttura dovrà essere sempre garantito tutti i giorni della settimana, per almeno 63 ore, internamente organizzate, **con orario preventivamente sottoposto all'Amministrazione Comunale** da almeno uno dei veterinari del team aggiudicatario,

in grado di espletare tutte le attività cliniche internistiche e chirurgiche necessarie al mantenimento dello stato di salute degli ospiti del Polo.

7. Almeno tre dei medici veterinari del team aggiudicatario dovranno possedere esperienza di almeno **un anno negli ultimi due anni**, in cure e in attività cliniche chirurgiche di base, avendo il Comune di Parma dotato il Polo di una sala chirurgica completa e funzionante, al fine della massimizzazione delle potenzialità e della riduzione delle spese esterne. La Direzione sanitaria vigilerà che la sala chirurgica venga mantenuta in perfette condizioni igienico sanitarie da parte degli operatori del gestore.

8. Dovrà essere sempre garantito dai veterinari aggiudicatari il rispetto dei canoni di sicurezza necessari nelle pratiche cliniche complesse e negli interventi chirurgici richiesti, tra i quali la sterilizzazione obbligatoria di tutti i gatti in ingresso e di almeno 12 cani femmina all'anno, oltre agli interventi di chirurgia minore, non specialistici, né ad elevato grado di competenza. Per la chirurgia è richiesta la compresenza di almeno due professionisti.

9. Le sostituzioni temporanee per ferie, maternità, infortunio o malattia di uno dei medici veterinari aggiudicatari, quando di durata superiore a 7 giorni consecutivi devono essere affidate a proprio carico ad altro medico veterinario esterno che abbia requisiti non inferiori a quelli minimi richiesti nel bando iniziale, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione alla quale comunque andrà comunicato anticipatamente il nominativo del sostituto; il passaggio di informazioni e competenze al collega subentrante e la supervisione del lavoro compete al Direttore Sanitario.

10. La sostituzione per ferie non potrà avere durata superiore a 15 giorni consecutivi e i professionisti dovranno godere delle ferie in periodi differenti, per non sovrapporsi e garantire sempre la presenza di almeno due veterinari del team, nonché la sostituzione dell'assente. Per il periodo di ferie del Direttore Sanitario dovrà essere comunicato al Comune il nominativo del veterinario in servizio che sarà da egli delegato a fare le sue le veci.

ART. 5 - COMPITI DEL DIRETTORE SANITARIO

1. Tenere attivo un recapito telefonico al quale il gestore e il Responsabile del procedimento, o Suo delegato, possano fare costante riferimento secondo necessità.
2. Organizzare la gestione sanitaria ordinaria del Polo secondo gli specifici Protocolli Sanitari, valutati dall'AUSL e validati dal Comune di Parma.
3. Garantire la pronta reperibilità al numero di servizio per consentire l'accesso alle cure, anche emergenziali, ad ogni animale recuperato o ritrovato in orario diurno.
4. Gestire i rapporti continui con i liberi professionisti esterni incaricati dal Comune di Parma all'erogazione dei servizi specialistici e di pronto soccorso h24.
5. Collaborare strettamente con gli incaricati del Gestore secondo specifiche competenze e responsabilità, anche al fine della formazione degli Operatori su interventi sanitari routinari di loro competenza.
6. Sovrintendere e controllare la qualità dei parametri ambientali ed igienici dei ricoveri e dei locali del Polo di concerto con il Servizio Veterinario dell'AUSL anche per quanto posto a carico del Gestore in termini operativi.
7. Supervisionare la qualità degli alimenti utilizzati, valutandone la corrispondenza alle apposite tabelle qualitative predisposte dal Comune di Parma in sede di appalto del Gestore.
8. Supervisionare che il cibo sia conservato in modo idoneo a garantirlo fresco e privo di parassiti (camole, topi, ecc.).
9. Relazionare al Comune in merito alle ispezioni sulla qualità e conservazione del cibo, registrando le date delle ispezioni
10. Indicare agli operatori del gestore eventuali carenze di sanificazione degli ambienti dell'ambulatorio e ordinare quanto necessario.

11. Controllare mensilmente la correttezza delle informazioni contenute nel Registro di carico-scarico animali e di uscita controllata di animali del Polo.
12. Gestire le relazioni con il Servizio Veterinario dell'AUSL per l'attuazione dei piani di monitoraggio regionali e nazionali, per i controlli periodici sulle strutture di ricovero (Audit) e per ogni altra esigenza di carattere sanitario dovesse rendersi necessaria.

ART. 6 - CURE SANITARIE E INTERVENTI CLINICI

1. I liberi professionisti gestiscono gli interventi sanitari necessari al mantenimento e all'implementazione dello stato psico-fisico di ogni animale del Polo secondo propria scienza e coscienza, nei termini di legge previsti.
2. Il metodo d'intervento clinico internistico e chirurgico valutato dai professionisti quale idoneo alla corretta gestione dei cani e dei gatti ospitati nei vari reparti del Polo, sanitari e non, deve essere dettagliatamente riportato nei Protocolli Sanitari validati dal Comune di Parma previa condivisione con l'AUSL. E' pertanto dovuto dai Medici Veterinari il successivo rigoroso rispetto di queste stesse procedure sanitarie.
3. Gli interventi sanitari obbligatori, minimi richiesti riguardano:
 - a) Inserimento di mezzi di identificazione (microchip) su ogni animale in entrata nel caso che ne sia sprovvisto;
 - b) esame obiettivo generale, visite cliniche e vaccinazioni, prevenzione e terapia delle endo ed ectoparassitosi, interventi di medicazione;
 - c) valutazione comportamentale e sanitaria, programmazione degli interventi da effettuare e valutazione del decorso del paziente;
 - d) approfondimenti diagnostici ed eventuali esami obiettivi particolari, approfondimenti tramite servizi specialistici esterni;
 - e) impostazione di interventi terapeutici e indicazioni precise agli operatori del gestore circa la somministrazione di terapie per via orale, continue o croniche;
 - f) impostazione regime alimentare e prescrizioni dietetiche specifiche;
 - g) profilassi per ecto/endo-parassiti ed interventi vaccinali per gli animali in ingresso e nei ricoveri permanenti, in base ai protocolli adottati;
 - h) esecuzione di test diagnostici per Filariosi Cardio-Polmonare (cane) o Leucemia e Immunodeficienza Virale Felina (gatto);
 - i) sterilizzazione in loco di tutti i gatti in ingresso ed almeno 12 cani femmina all'anno;
 - j) collaborare con gli Enti preposti (AUSL, Università degli Studi) nell'ambito delle campagne di sterilizzazione delle colonie feline;
 - k) gestione farmaci e materiale sanitario;
 - l) gestione registri carico e scarico medicinali, registro decessi animali e registro di ingresso/ uscita animali;
 - m) controllo igienico sanitario almeno mensile di tutti i box e strutture che ospitano animali e registrazione dell'esito delle verifiche.
4. Lo staff sanitario è tenuto a fornire piani d'intervento non solo mirati a mantenere i requisiti minimi, ma anche a proporre continui miglioramenti delle cure generali e particolari.
5. Ogni Medico Veterinario all'atto dell'ingresso e all'effettuazione di un intervento clinico è tenuto alla compilazione e all'aggiornamento della cartella clinica dell'animale.

6. Deve essere garantito un attento monitoraggio delle zoonosi e delle patologie epizootiche, con immediata separazione dei colpiti nei reparti di quarantena ed impostazione di immediate procedure gestionali specifiche.
7. Per quanto riguarda la sede distaccata dell'Oasi di Vicofertile, deve essere garantita la visita in loco due volte alla settimana e comunque secondo le valutazioni sanitarie della Direzione Sanitaria.
8. Lo staff sanitario, in accordo con AUSL, è tenuto a formare adeguatamente gli operatori ai quali venga eventualmente richiesta un'attività "ausiliaria" per la cura degli animali, con l'esclusione di terapie parenterali, endovenose o invasive. I nominativi del personale formato e il tipo di formazione dovranno essere preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale.
9. Nell'ipotesi di intervenire su animali le cui patologie necessitino di particolari requisiti di competenza e attrezzature, il Direttore Sanitario deve, a Suo insindacabile giudizio, disporre l'immediato trasferimento presso una struttura esterna convenzionata con il Comune
10. in caso di emergenze di gruppi di animali ospitati adozione di misure di profilassi diretta ed indiretta volte a circoscrivere il fenomeno e risolverlo nel più breve tempo possibile minimizzando le ripercussioni sulla sanità pubblica.

ART.7 - ULTERIORI COMPETENZE DELLO STAFF SANITARIO

1. Predisporre i protocolli di valutazione dell'Indice di Adottabilità dei cani, così come gli abbinamenti nei box e nelle procedure di sgambamento, collaborando con l'Istruttore cinofilo.
2. Collaborare con l'Istruttore cinofilo al fine della valutazione delle peculiarità comportamentali di tutti i cani fin dal momento dell'ingresso in struttura al fine di fornire una prima sommaria indicazione mirata alla tutela della sicurezza degli Operatori, nonché un approssimativo inquadramento delle necessità gestionali individuali del soggetto.
3. L'istruttore cinofilo e il comportamentalista, dovranno collaborare per la valutazione dell'indice di adottabilità dei cani presenti in struttura e redigere la relativa scheda, completa dei percorsi educativi effettuati o da effettuarsi.
4. Concordare con l'Istruttore cinofilo la necessità di approfondimenti valutativi di medicina comportamentale, già nel periodo d'isolamento sanitario al fine di delineare eventuali sospetti.
5. La redazione delle Schede Identificative degli animali, predisposte in collaborazione con l'Istruttore cinofilo (per i cani), con il comportamentalista e gli eventuali tirocinanti (per cani e gatti).
6. Collaborazione tra il comportamentalista dello staff sanitario, l'istruttore cinofilo, il gestore, e volontari, tenendo sempre informato l'ufficio Comunale quando non sia ottimale. _
7. Lo staff sanitario sarà inoltre disponibile alla collaborazione con Enti ed Associazioni per il coordinamento di progetti applicativi e di studio a vantaggio degli animali del Polo, con particolare attenzione alla supervisione dell'assenza di criteri di sperimentazione terapeutica sugli animali che vivono nella struttura.
8. Monitorare la rispondenza dei parametri nutrizionali dichiarati dai produttori ai criteri fissati in merito alle caratteristiche nutrizionali degli alimenti utilizzati e controllo delle condizioni di conservazione degli alimenti utilizzati.

ART. 8 - COLLABORAZIONE PER LE ADOZIONI

1. I Responsabili delle Adozioni saranno la Direzione sanitaria in collaborazione con l'istruttore cinofilo, il Comune di Parma, sentite eventuali osservazioni dei volontari e del Gestore .

2. La Direzione sanitaria valuta lo stato sanitario dei soggetti ospitati comprendente la valutazione clinica della presenza di eventuali patologie degenerative che possano compromettere l'adottabilità.
3. La direzione sanitaria predispone le schede di adottabilità comportamentale, la programmazione di eventuali percorsi di "recupero" comportamentale da effettuarsi seguendo criteri di priorità stabiliti (età, taglia, razza, storia ecc.), in collaborazione con il Gestore, l'Istruttore cinofilo, i Volontari e l'Amministrazione..
4. La Direzione sanitaria acquisisce il consenso informato e la sua sottoscrizione da parte dell'adottante, sulla base di . modello preventivamente predisposto dalla Direzione sanitaria e sottoposta al parere dell'Amministrazione.
5. Il pool formato dal Servizio veterinario, dall'Istruttore Cinofilo e dal Gestore dovrà considerare l'adozione e decidere in merito, anche superando eventuali problematiche, sottoponendo il documento per l'adozione alla firma del referente del Comune.
6. Nel caso di parere negativo all'adozione, dovrà essere esplicitata chiaramente la motivazione nel documento da sottoporre al Comune di Parma.
7. Ogni uscita di animale dovrà essere registrata attraverso scheda appositamente compilata e tempestivamente consegnata all'Ufficio comunale presso il Polo.
8. In fase di formalizzazione dell'adozione, il Servizio veterinario provvede a compilare un consenso informato sulle condizioni sanitarie dell'adottato, che l'adottante dovrà sottoscrivere.

ART. 9 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

1. L'Aggiudicatario dovrà garantire ogni collaborazione necessaria all'Ufficio Benessere Animale, dovrà garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa per approvvigionamento farmaci, ricorso a cliniche esterne, rapporti con l'ospedale veterinario universitario, rapporti con AUSL, ecc.;
2. la Direzione sanitaria dovrà collaborare col Gestore e con il Comune affinché, con le modalità previste dalla Legge Regionale, tutti gli animali presenti all'interno della struttura risultino iscritti all'Anagrafe Regionale e contrassegnati da un numero di riconoscimento, mediante microchip.
3. Tale sistema di archiviazione (schedatura informatica e cartacea) deve consentire in ogni momento di conoscere, di ogni animale ospitato, la sua provenienza, la sua eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, provvedimenti coattivi, morte, ecc.) con relative date.
4. La Direzione sanitaria dovrà compilare, per ogni animale, una cartella sanitaria riferita al periodo di permanenza nella struttura con tenuta della documentazione clinica riportante ogni informazione sanitaria relativa al singolo ospite.
5. Dovranno essere tenute dalla Direzione sanitaria le registrazioni relative all'acquisto di farmaci e del loro utilizzo secondo le normative vigenti.

ART. 10 - RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI

1. L'Aggiudicataria dovrà interagire e collaborare con i soggetti istituzionali cui sono ricondotti compiti di sorveglianza, in particolare l'AUSL di Parma, nonché con i Servizi dell'Amministrazione comunale preposti al controllo della corretta gestione della struttura oggetto del presente progetto e con gli affidatari dei servizi di cattura e di controllo della popolazione canina.
2. L'aggiudicataria, senza ulteriori compensi, si impegna inoltre a partecipare ai gruppi di lavoro che verranno promossi dall'Ufficio Benessere Animale per il continuo miglioramento della qualità della

stessa, nonché alle iniziative da realizzare per rilevare il grado di soddisfacimento del servizio erogato.

ART. 11 – STERILIZZAZIONI

1. I Veterinari del Servizio sanitario presso la struttura comunale dovranno:

- sterilizzare in loco tutti i gatti in ingresso e almeno 12 cani femmina all'anno;
- collaborare con gli Enti preposti (AUSL, Università degli Studi) nell'ambito delle campagne di sterilizzazione delle colonie feline.

2. Qualora il Comune di Parma intraprenda una campagna di sterilizzazione per il controllo della popolazione felina e la cattura dei felini da sterilizzare, il Servizio sanitario si rende disponibile a prestazioni extra orario del servizio per effettuare un numero giornaliero di sterilizzazioni da concordarsi in fase di apposito addendum contrattuale, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale.

ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 08/03/2017, i veterinari e i suoi eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

2. L'Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di Legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dall'Amministrazione appaltante con la Direzione sanitaria.

3. L'aggiudicatario è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli ospiti, degli utenti e degli altri operatori.

4. Quando il personale ispettivo dell'Amministrazione appaltante rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale veterinario, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie previste dal capitolato, informerà l'aggiudicatario con nota scritta.

5. In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, l'Amministrazione appaltante potrà richiedere, con nota motivata, che il soggetto venga sospeso dal servizio di cui al presente appalto; la direzione sanitaria provvederà ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.

6. Nell'allontanamento dal servizio l'aggiudicatario si atterrà alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali, ferme restando la responsabilità e le eventuali sanzioni all'aggiudicatario, anche nelle more del provvedimento disciplinare. In particolare danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio, il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone, l'arrecare danno agli animali, a cose o persone. L'aggiudicatario risponderà direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio e altre infrazioni addebitabili a personale in subappalto.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 2 verrà effettuato, a mensilità posticipate, a seguito di presentazione di regolari fatture.
2. Il corrispettivo mensile, previo rilascio di certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, entro i primi 5 giorni della mensilità successiva, dovrà essere calcolato al netto di detrazioni di eventuali penali che siano state contestate con PEC nel mese di riferimento da parte del Responsabile del procedimento.
3. Sulla fattura dovrà essere indicato il mese a cui si riferisce la prestazione, il numero della determina di aggiudicazione, il numero del capitolo di bilancio, il numero di impegno spesa, il CIG.
4. E' comunque facoltà del Responsabile del Procedimento autorizzare il pagamento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri.
5. Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento fattura.
6. Le fatture dovranno essere inoltrate in formato elettronico e intestate a: Comune di Parma, Tutela Ambientale, Largo Torello de Strada 11/a – 43121 Parma – Ufficio Benessere Animale.
7. Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.
8. Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile Unico di Procedimento provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS –INAIL aggiornato ed in corso di validità. Anche prima di provvedere al pagamento dell'ultima rata del prezzo contrattuale, il Responsabile del Procedimento dell'Esecuzione provvede ad accertare la regolarità contributiva dell'Impresa riferita all'intera durata del contratto.
9. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Responsabile del Procedimento darà applicazione al disposto di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
10. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% e verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
11. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, l'Aggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile Unico di Procedimento darà corso all'esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso e l'Aggiudicatario non potrà avanzare eccezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo finale non sarà effettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi.
12. Per tale sospensione o proroga del pagamento, l'Aggiudicatario non può opporre eccezioni al Responsabile Unico di Procedimento, né ha titolo a risarcimento di danni.
13. Le somme accantonate non maturano interessi. Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di contratto e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi di cui all'articolo 47 del d.p.r. n. 445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, attestante che "i dipendenti dell'Impresa sono stati retribuiti, per l'intero periodo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti".
14. Il Responsabile Unico del Procedimento, in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 14 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Eventuali variazioni delle prestazioni appaltate potranno essere richieste e autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15- CONDIZIONI GENERALI

15.1 Responsabilità per danni – Obbligo di manleva

1.L'Appaltatore, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Ente e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

2. L'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi:

a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 2.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni in attività di rappresentanza;
- danni in attività presso stabulari;
- perdite patrimoniali derivanti dal trattamento dei dati personali
- estensione della polizza per il veterinario che avrà l'incarico di Direzione sanitaria.

b) di Responsabilità professionale a copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta

3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

15.2 Risoluzione del contratto

l'aggiudicatario si intenderà vincolato, ferma restando per il Responsabile Unico di Procedimento la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di morte, fallimento od anche per cessione dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi. In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (interruzione totale di energia, calamità naturali e quant'altro) l'Aggiudicatario provvederà ad informare tempestivamente il Responsabile del Procedimento.

ART. 16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto é disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

ART. 17 – PENALI

1. Per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo e/o per ogni prestazione non conforme a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, che vengano formalmente contestati per iscritto dal referente del Comune, si applicherà una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi. Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
2. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice pari al 10% dell'importo contrattuale.
3. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti maturati mensilmente per lo svolgimento del servizio sanitario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Allegato C

**SCHEMA DI CONTRATTO
AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO
DI DIREZIONE E GESTIONE SANITARIA ORDINARIA DEL POLO INTEGRATO
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DEL COMUNE DI PARMA
PER LA DURATA DI ANNI DUE CON POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINNOVO
CIG 8016223C7A**

Questo giorno, _____del mese di _____dell'anno duemiladiciannove (___/___/2019), presso la sede municipale in Parma, avanti a me, Dr. _____, Segretario Generale del Comune di Parma, senza assistenza di testimoni, avendovi gli infrascritti comparenti che hanno i requisiti di legge, d'accordo fra di loro e con il mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i Sigg.ri:

a) Dott. Ing. Giovanni De Leo, nato a Foggia il 29-8-1954 nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Benessere Animale, giusto incarico conferito con decreto sindacale rep. n. 2018/18 prot.n. 80744 del 13/04/2018, a tutti gli effetti domiciliato per la carica presso la Sede Municipale e legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente, ai sensi dell'Art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'Art. 87 del vigente Statuto Comunale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ente»;

b) _____ nato a _____il_____, in qualità legale rappresentante della_____, con sede in _____alla Via _____n. _____, codice fiscale _____ e P. IVA n. _____e N. REA_____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

Essi comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato a mezzo della documentazione di rito, con questo atto ricevuto in modalità informatica, dichiarano e convengono quanto segue

PREMESSO CHE

a) con determinazione dirigenziale n. DD-_____ del_____ l'Ente ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato Codice) una procedura aperta per l'affidamento a terzi del servizio di direzione e gestione sanitaria ordinaria del polo integrato degli animali d'affezione del comune di Parma per la durata di anni due con possibilità di ulteriore rinnovo - CIG 8016223C7A - con decorrenza dal ___/2019 al _____2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni;

b) con la medesima determinazione dirigenziale n. DD _____ del _____ sono stati

approvati: il bando di gara, lo schema di disciplinare e relativi allegati, oltre al progetto d'appalto;

c) con determinazione dirigenziale n. DD _____ del _____ si è disposto l'affidamento dell'appalto in oggetto alla _____ con sede in _____ alla Via _____ n. _____;

d) è stato acquisito il DURC dell'Appaltatore, risultato, alla data del ____/____/2019 regolare in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi e conservato agli atti dell'Ufficio;

e) in sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di che trattasi e ha sottoscritto il "Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1- Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il progetto d'appalto, con particolare riferimento all'allegato B dello stesso, "Capitolato speciale d'appalto".

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, da:

- Legge n. 281 del 14 agosto 1991
- Legge regionale n. 27/2000 e s.m.i.
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5
- DGR 1302/2013
- Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 11 e s.m.i.
- Disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- Regolamenti comunali eventualmente vigenti e regolanti la materia;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Parma;

- Altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate e valutate dall'Ente, ivi incluse le offerte tecnica ed economica prodotte dall'Appaltatore medesimo.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento a terzi del servizio di direzione e gestione sanitaria ordinaria del polo integrato degli animali d'affezione del comune di Parma per la durata di anni due con possibilità di ulteriore rinnovo - CIG 8016223C7A - con decorrenza dal _____/2019 al _____2021. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rinvia, integralmente, alle previsioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto sotto la lett. A).

2. Le prestazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, allegata al presente contratto sotto la lett. B).

Articolo 3 – Durata del Contratto

1. La durata del Contratto è inizialmente fissata in 2 anni, decorrenti dalla data del _____2019.

2. L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo per ulteriori due anni, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. L'Ente esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 4 – Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato, per la durata di due anni, in € **** (* ** / ** euro), IVA esclusa.

2. Il corrispettivo dell'appalto resterà fisso ed invariato per l'intera durata dello stesso, fatte salve eventuali modifiche sulla scorta di quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Articolo 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata in sede di gara. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse di personale aventi le caratteristiche professionali illustrate nel Capitolato speciale d'appalto comunque indicate nell'offerta tecnica.

2. L'Appaltatore riconosce all'Ente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Ente di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso.

3. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.), l'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l'Ente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

4. Le prestazioni, inoltre, dovranno essere eseguite osservando quanto previsto dal Patto di Integrità dell'Ente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, approvato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 31/05/2017 in attuazione dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012 ed allegato al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 6 – Clausola di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per

eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali

Art. 7 - Responsabilità per danni – Obbligo di manleva

1. L'Appaltatore, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Ente e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

2. L'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi:

a) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 2.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni in attività di rappresentanza;
- danni in attività presso stabulari;
- perdite patrimoniali derivanti dal trattamento dei dati personali
- estensione della polizza per il veterinario che avrà l'incarico di Direzione sanitaria.

b) di Responsabilità professionale a copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta

3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

Art. 8 - Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:*****

2. Per le prestazioni rese in subappalto, l'Ente provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del Codice.

3. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

5. L'Appaltatore deposita presso l'Ente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

7. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Ente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

8. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

9. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

10. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'Ente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

12. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

13. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Ente medesimo. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

15. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 9 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

4. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Parma.

6. L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

7. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ufficio Benessere Animale oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quarto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. In caso di cessione dei crediti si applica l'art. 1260 del Codice Civile e quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017.

Art. 10 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € ***** (lettere _____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con il quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.
5. L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. *** e ***** del presente contratto.

Art. 11 - Recesso

1. L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.
3. In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
4. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 109 del Codice.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto a quelle del

presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 12 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

3. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

5. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 8016223C7A al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG 8016223C7A

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 - Risoluzione per inadempimento

1. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle

penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore (art. 20); Clausola di riservatezza (art. 6); responsabilità per danni (art. 7); subappalto (art. 8); obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 9); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 13);

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. Costituiscono infine causa di risoluzione:

- abbandono del servizio, anche parzialmente e anche per cause di forza maggiore;
- il permanere di gravi carenze nell'assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione da parte della Direzione sanitaria, a fronte di motivate contestazioni avanzate dall'Amministrazione;
- il mancato rispetto, rilevato per almeno tre volte al mese per due mesi consecutivi, da parte del coordinatore, dell'impegno orario offerto dall'Aggiudicatario nel proprio progetto tecnico;
- il perdurare di comportamenti deontologicamente inadeguati da parte dei veterinari impiegati, a seguito di precedenti richiami del Responsabile di Procedimento in almeno cinque casi nell'arco temporale di un trimestre;
- la mancata e/o ritardata sostituzione, in caso di assenza del personale, per almeno tre volte al mese;

- la mancata realizzazione di quanto offerto, a titolo migliorativo, in sede di gara, qualora, anche a seguito dell'applicazione delle sanzioni previste, perdurasse l'inadempimento di cui sopra;

6. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

7. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 15 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. L'Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

3. L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 16 - Penali

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

3. Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 17 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

Art. 18 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'Ente nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Ente, nonché di procedere a verifiche di conformità in corso di esecuzione.
4. L'Amministrazione potrà decidere di non nominare il Responsabile dell'esecuzione e in tal caso le suddette competenze saranno direttamente in capo al RUP.

Art. 19 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4 del presente contratto, l'Appaltatore potrà emettere fattura con le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.
2. I pagamenti saranno effettuati, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
3. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una

o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

4. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo venga corrisposta dall'Ente, non produrrà alcun interesse.

5. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco è UFQSY8.

Art. 20 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.

3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella

struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Ente.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 14.

9. L'Appaltatore dovrà adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 125, della Legge n. 124/2017 in merito alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 21 – Codice di Comportamento

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 08/03/2017, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

Art. 22 - Sciopero

1. In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Ente dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 10 giorni.

2. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L'Appaltatore è tenuto comunque a garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria.

3. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

4. Fuori dai casi di forza maggiore, nel caso di sospensione, anche parziale dei servizi, l'Ente avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità.

5. La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati da parte dell'Appaltatore verrà detratta dal computo mensile.

Articolo 23 – Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

Articolo 24– Stipula del Contratto – Spese contrattuali

1. Il presente atto, soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, è stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica, con oneri a carico dell'Appaltatore.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelle a carico dell'Ente per legge.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. _____ pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Per il COMUNE DI PARMA: Dr. _____

Per _____: _____

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PARMA:
